



Provincia
di Milano

INTEGRAZIONI PROVINCIALI 2009/2010 AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

La Giunta provinciale di Milano con deliberazione immediatamente eseguibile del 28 luglio 2009, atti n. 168149/12.4/2009/11, visto il Calendario venatorio approvato con legge regionale 2 agosto 2004, n. 17, art. 1, commi 3, 5 e 6 e successive modificazioni e integrazioni, ha approvato le seguenti integrazioni per la corrente stagione venatoria:

1. **La concessione di due giornate settimanali**, oltre ai tre giorni a scelta previsti dal vigente calendario regionale 2009/2010, solo per la caccia da **appostamento fisso** alla selvaggina migratoria consentita, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, per il periodo **dal 1° ottobre al 30 novembre 2009**.
2. **La posticipazione sul territorio dell'ATC n. 3 San Colombano** dell'apertura della stagione venatoria 2009/2010 a domenica 27 settembre 2009.
3. **L'inoltro alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia** della richiesta dell'ATC n. 3 San Colombano relativa all'anticipo della chiusura della caccia alle specie lepre, starna e pernice rossa al 30 novembre 2009 nonché dell'anticipo della chiusura della caccia alla specie fagiano al 31 dicembre 2009.
4. **Il divieto dell'utilizzo del cane da seguita** sul territorio di tutti gli ATC della provincia di Milano **dopo l'8 dicembre 2009**, per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dagli ATC di iscrizione.
5. **L'allenamento e l'addestramento dei cani nella provincia di Milano** sono consentiti **da sabato 22 agosto a mercoledì 16 settembre 2009 compreso** esclusivamente ai cacciatori ammessi negli Ambiti Territoriali di Caccia e in regola con il versamento della quota associativa della stagione venatoria 2009/2010, per tre giorni fissi alla settimana, individuati nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, da un'ora prima del sorgere del sole e sino al tramonto, con l'impiego per ogni singola persona di un massimo di tre cani; di un massimo di sei cani per gruppo di persone e, in caso di muta da seguita, con un massimo di quattro cani per ogni singola persona o un massimo di sei cani per gruppo di persone, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto o nei terreni boschivi, a eccezione di quelli di recente rimboschimento se regolarmente tabellati.
6. **L'allenamento e l'addestramento dei cani sono vietati** sui terreni regolarmente tabellati ricadenti nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aree a parco naturale dei parchi regionali, nelle riserve naturali, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna, nei fondi chiusi e nelle zone di rifugio e ambientamento degli ATC; sono, altresì, vietati nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, salvo consenso dei concessionari interessati; è, inoltre, vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

7. **Segnatura della selvaggina stanziata sul tesserino venatorio regionale:** il capo abbattuto e depositato (ad esempio in auto), ovvero che il cacciatore non abbia con sé nel proseguimento giornaliero dell'esercizio della caccia, deve essere segnato sul tesserino venatorio regionale cerchiando la "X" marcata sul tesserino stesso al momento dell'abbattimento e del recupero del capo.
8. Per le violazioni ai suddetti divieti si applica la sanzione prevista dall'art. 51, comma 2, della L.R. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni.

9. **ORARIO**

La caccia è consentita, nel periodo dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010, secondo i seguenti orari:

Il 20.09 dalle ore 6.00 alle ore 19.35
Dal 21.09 al 30.09 dalle ore 6.15 alle ore 19.15
Dal 01.10 al 08.10 dalle ore 6.25 alle ore 19.00
Dal 09.10 al 16.10 dalle ore 6.35 alle ore 18.40
Dal 17.10 al 24.10 dalle ore 6.45 alle ore 18.30
FINE ORA LEGALE – INIZIO ORA SOLARE
Dal 25.10 al 31.10 dalle ore 5.55 alle ore 17.15
Dal 01.11 al 10.11 dalle ore 6.10 alle ore 17.05
Dal 11.11 al 20.11 dalle ore 6.25 alle ore 16.55
Dal 21.11 al 30.11 dalle ore 6.35 alle ore 16.45
Dal 01.12 al 10.12 dalle ore 6.50 alle ore 16.40
Dal 11.12 al 20.12 dalle ore 6.55 alle ore 16.40
Dal 21.12 al 31.12 dalle ore 7.00 alle ore 16.45
Dal 01.01 al 10.01 dalle ore 7.00 alle ore 16.55
Dal 11.01 al 20.01 dalle ore 7.00 alle ore 17.05
Dal 21.01 al 31.01 dalle ore 6.50 alle ore 17,20

9. **MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE ZPS**

Le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria, sul territorio provinciale si applicano alle seguenti ZPS:

ZPS Boschi del Ticino	COD IT2080301
ZPS Bosco di Vanzago	COD IT2050006
ZPS Riserva Regionale Fontanile Nuovo	COD IT2050401

Essendo le suddette ZPS totalmente ricomprese all'interno di Aree a Parco naturale dei Parchi regionali o di Riserve naturali, ai sensi della Legge 394/91 in esse vige il divieto di caccia che

assorbe tutti i divieti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere dalla a) alla j), del Decreto Ministeriale n. 184 del 17 Ottobre 2007.

10. NORME PER LA STABULAZIONE, IL TRASPORTO E L'USO DEGLI UCCELLI DA RICHIAMO

Ai sensi della legge regionale 18 giugno 2008, n. 17, art. 1, comma 1, lett. a), si precisa che per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno.

11. DIVIETO DI CACCIA A DETERMINATE SPECIE

Su tutto il territorio provinciale è vietata per motivi di sicurezza la caccia al cinghiale (*Sus scrofa*). Inoltre, ai sensi del Decreto 6 luglio 2009 n. 6871 del dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, **su tutto il territorio provinciale è vietata** la caccia alle specie frullino (*Lymnocyptes minimus*) e combattente (*Philomachus pugnax*).

Milano, 29 luglio 2009

L'Assessore
Luca Agnelli